



COMUNE di SARMATO

(Provincia di Piacenza)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ' COMUNALE PER
TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

PERIODO : ANNO SCOLASTICO 2025/2026 e 2026/2027

CIG

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO
ART. 3	PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 4	ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS
ART. 5	OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 6	OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
ART. 7	COMPITI DEL CONDUCENTE
ART. 8	OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
ART. 9	VARIAZIONI DI PERCORSO – ORARI E MEZZI – COSTO GIORNALIERO
ART. 10	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO – OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI
ART. 11	GARANZIE E RESPONSABILITA'
ART. 12	COSTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
ART. 13	DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 14	PENALITA'
ART. 15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16	RESCSSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA
ART. 17	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ART. 19	OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE
ART. 20	CONTROVERSIE
ART. 21	SPESE CONTRATTUALI
ART. 22	NORMA DI RINVIO
ART. 23	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado, lungo i percorsi e secondo gli orari di cui al successivo art.4; il servizio di trasporto è da intendersi altresì esteso alle eventuali gite organizzate dai plessi scolastici.
2. Il servizio di trasporto sarà garantito con Scuolabus di proprietà Comunale concesso alla Ditta aggiudicataria in comodato gratuito; resta a carico del Comune l'assistenza e la vigilanza degli alunni trasportati.
3. Sia i percorsi che gli orari si intendono di massima e non vincolanti, come meglio specificato al successivo art. 4.
4. È comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale adeguare l'effettiva consistenza del servizio alle variazioni di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica o dall'Amministrazione Comunale, ovvero per la chiusura temporanea di plessi scolastici, nonché di chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori percorsi o la modificazione dei percorsi di trasporto scolastico.
5. Il servizio di cui al presente Capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero la Ditta appaltatrice è tenuta ad avvertire tempestivamente sia l'Amministrazione Comunale che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L.146/1990 e s.m.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali. In caso di malattia e/o indisponibilità del conducente la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'immediata e tempestiva sostituzione.

ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il servizio viene appaltato per il periodo compreso tra **01.01.2026 – 30.06.2027** ed avrà durata pari a quella del calendario scolastico approvato dalle competenti autorità (Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi), in relazione ai giorni di effettiva apertura delle scuole.
2. È prevista la proroga tecnica in fase di gara per il periodo di mesi 4 calcolati a partire dal giorno e dal mese di fine appalto.
3. L'inizio ed il termine del servizio potranno essere discrezionalmente differiti o anticipati dall'Amministrazione Comunale in relazione alle sue esigenze organizzative e funzionali.
4. Al termine del contratto, che coincide con l'ultimo giorno di servizio di trasporto scolastico nell'anno scolastico 2026/2027 il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, fatto salvo quanto previsto in merito alla proroga tecnica al comma 9.
5. L'importo contrattuale complessivo dell'appalto (annuo) ammonta a presunti € 27.751,60 oltre IVA al 10% pari a € 2.775,16 per un totale complessivo di € 30.526,76 (152,63 costo giornaliero x 200 gg. presunti) per costo servizio, valore arrotondato per eccesso; il costo della manodopera, determinato ai sensi dell'art. 41, comma 11, del D.LGS. 36/2023 e s.m.i., ammonta a €/anno 16.650,96.
6. L'importo complessivo a base di gara è così calcolato:

	<i>anno scolastico</i>	<i>importo mensile</i>	<i>numero mesi</i>	<i>imponibile</i>	<i>Iva 10%</i>	<i>totale</i>
Appalto biennale	2025/2026	2.775,16 €	6	16.650,96 €	1.665,10 €	18.316,06 €
	2026/2027	2.775,16 €	10	27.751,60 €	2.775,16 €	30.526,76 €
	Eventuale proroga tecnica settembre/ dicembre 2027	2.775,16 €	4	11.100,64 €	1.110,06 €	12.210,70 €
TOTALE APPALTO 2025/2027			20	55.503,20 €	5.550,32 €	61.053,52 €

7. Il numero di giorni/anno è puramente indicativo. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso per tutta la durata dell'appalto.
8. L'importo complessivo a base di asta, comprensivo della proroga tecnica al netto dell'IVA è pari ad € 55.503,20 oltre ad Iva al 10% pari ad € 5.550,32, per un totale complessivo di € 61.053,52.
9. La fattispecie del servizio oggetto del presente appalto non determina la necessità di redigere il DUVRI e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.
10. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui al termine dell'appalto non sia stata

conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente.

11. In tal caso la Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.
12. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile del Servizio, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare della Ditta affidataria e la costituzione della cauzione definitiva.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio viene affidato mediante affidamento diretto, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
2. La manifestazione di interesse verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi.
3. Tutte le istanze di adesione alla manifestazione di interesse dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata. In allegato alla istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegato nessun documento comprovante i requisiti di ordine professionale tecnico finanziario e generale, dovendo gli stessi essere allegati in fase di presentazione dell'offerta.
4. Parimenti in sede di presentazione della istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere presentata offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura.
5. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate.
6. Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'art. 57 del D. Lgs 36/2023, relative alla clausola sociale.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS

Il servizio dovrà essere garantito come segue:

1. PERIODO FUNZIONAMENTO LEZIONI ANTIMERIDIANE E POMERIDIANE (TEMPO PIENO E MODULI)

1a – Andata mattino

Dal lunedì al venerdì

Fascia oraria: 7,00-7,30 / 8,30

1b – Uscita Mezzogiorno

Dal lunedì al giovedì

Fascia oraria: 13,30-13,45 / 14,30 - (scuola secondaria di 1°grado)

Venerdì

Fascia oraria: 12,00-12,30 / 13,30 - (scuola primaria)

Fascia oraria: 13,30-13,45 / 14,30 - (scuola secondaria di 1°grado)

1c – Uscita Pomeridiana

Dal lunedì al giovedì

Fascia oraria: 15,30-16,00 / 17,00 - (scuola primaria)

Lo scuolabus, partendo dal garage sito nell'edificio Comunale adibito a magazzino/deposito, in Via Muselli – Sarmato (PC), seguirà il percorso di cui all'allegato elenco, osservando le fermate prescritte.

L'orario ed il percorso potranno subire variazioni anche in corso d'anno. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, la Ditta dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che saranno autorizzate dall'Amministrazione e comunicate alla Ditta, agli utenti e alle scuole interessate dal competente ufficio Comunale, per garantire il regolare espletamento del servizio.

Al termine dei vari servizi giornalieri, il mezzo dovrà essere depositato nel garage sito nell'edificio Comunale adibito a magazzino/deposito, in Via Muselli – Sarmato (PC).

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il servizio dovrà essere effettuato con gli scuolabus di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- DAIMLER targato ED442ZZ da 34 posti + autista e 2 accompagnatori tot.37;
- DAIMLER targato ED443ZZ da 16 posti + 1 passeggero su sedia a rotelle, autista + accompagnatore tot.19;

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) tasse, bolli, imposte varie, assicurazione RCA;
- b) revisione del veicolo, adeguamenti e messa a norma del mezzo concesso in comodato;
- c) spese di carburante;
- d) spese di olio, pneumatici, pezzi di ricambio, lavori meccanici ed elettrici, manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo;
- e) tagliando annuo;
- f) ogni altro onere aggiuntivo per garantire l'efficienza del veicolo.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice è responsabile della sicurezza degli alunni dal momento della consegna da e ai genitori (o aventi titolo) e da e ai responsabili delle strutture scolastiche. In nessun caso gli alunni possono allontanarsi dal mezzo se non alla presenza di genitori, o aventi titolo, o alla presenza dei responsabili degli istituti scolastici. In caso di emergenza è richiesto di contattare l'ufficio scuola del Comune di Sarmato.
2. La Ditta appaltatrice utilizzerà per lo svolgimento del servizio l'automezzo di proprietà Comunale, il quale viene all'uopo ceduto in comodato d'uso gratuito alla Ditta alla stessa per tutta la durata dell'affidamento in questione e che deve essere adibito esclusivamente a detto servizio.
3. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio, così come indicato nel presente Capitolato nonché:
 - a) pulizia sia interna che esterna dello scuolabus ogni volta che le condizioni del mezzo lo rendano necessario e comunque rispettando le condizioni indicate alla successiva lettera b);
 - b) eventuali sanzioni per infrazioni al codice della strada;
 - c) assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto scolastico. In particolare è obbligo della stessa:
 - a) Segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie, da effettuare allo scuolabus Comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio;
 - b) mantenere sempre pulito lo scuolabus provvedendo ogni quindici giorni al lavaggio esterno e alla disinfezione interna e giornalmente alla pulizia interna con i relativi attrezzi e prodotti necessari messi a disposizione dall'Amministrazione;
 - c) condurre lo scuolabus alla stazione di rifornimento e provvedere al rifornimento a spese dell'Amministrazione secondo le indicazioni fornite;
 - d) condurre lo scuolabus alle officine per i controlli e le riparazioni;
 - e) condurre lo scuolabus al centro di revisione;
 - f) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto.
 - g) osservare tutte le norme a tutela della salute e della sicurezza, nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
 - h) garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;
 - i) svolgere il servizio con puntualità in rapporto all'orario di entrata e termine delle lezioni;
 - j) comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune di Sarmato eventuali ritardi, sinistri, collisioni, guasti ed altro dell'automezzo indicandone cause e modalità;
 - k) assicurare l'immediata sostituzione del personale assente con altro e nel caso di assenza dell'autista

con personale avente i requisiti richiesti alla conduzione dello scuolabus, assicurando la permanenza nello scuolabus della stessa unità supplente durante il periodo di assenza del titolare, senza che ciò comporti ulteriori costi a carico dell'Amministrazione. Ove la Ditta non provvedesse, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste dal Capitolato;

- l) sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite e procedendo, a tal fine, a stipulare apposita polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo e per la copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni;
 - m) garantire i servizi eccezionali ed imprevisti conseguenti per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente;
 - n) garantire la continuità dell'operatore autista. Solo in casi particolari e motivati l'impresa può richiedere al servizio Comunale competente l'autorizzazione al cambio del personale. La Ditta si obbliga, nel contempo, a procedere al cambio del personale qualora il Comune di Sarmato, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno farlo;
 - o) l'Ente ha la facoltà di rescindere il contratto nei casi in cui l'operatore non si attenga a quanto prescritto nel seguente art. 7;
 - p) designare un suo rappresentante, quale coordinatore che curerà i rapporti con l'ufficio Comunale competente per ricevere opportune disposizioni in merito al servizio e per aggiornare l'ufficio sull'andamento del servizio il quale dovrà comunicare all'Amministrazione un proprio numero telefonico per la pronta reperibilità;
 - q) non cedere, in tutto o in parte del contratto, concernente il servizio oggetto dell'incarico, pena la risoluzione del contratto;
 - r) assicurare tutto il personale addetto alla guida con i massimali previsti dalle vigenti normative, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio;
 - s) la Ditta si impegna ad effettuare anche uscite scolastiche, previa richiesta ed autorizzazione della Stazione Appaltante, in cui la partenza e l'arrivo siano previsti all'interno dell'orario scolastico permettendo l'effettuazione dei servizi di trasporto;
 - t) per l'espletamento del Servizio, la Ditta non potrà in nessun caso impiegare un automezzo non di proprietà comunale, senza antropizzazione scritta della Stazione Appaltante
5. La Ditta dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:
- a) (*se cooperativa*) iscrizione come cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui all'art. 1 lett. b) del D. Lgs. 381/1991 nella sezione Albi regionali delle Cooperative Sociali (solo per le cooperative).
 - b) possesso di autorizzazione in corso di validità per l'esercizio della professione di trasporto di persone su strada rilasciata ai sensi del Regolamento C.E. n. 1071/2009 ed iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese che esercitano la professione di autotrasportatore – REN;
 - c) possesso iscrizione C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'intervento di cui trattasi;
 - d) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 comma1 lett. A) e ss del D. Lgs 36/2023;

ART. 7 - COMPITI DEL CONDUCENTE

1. Il conducente dello scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente D e di Certificato di Abilitazione Professionale (CQC), dovrà rispettare il codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti del Comune di Sarmato, pubblicato sul Sito del Comune www.Comune.Sarmato.pc.it nella sezione Amministrazione trasparente (Disposizioni generali).
2. Il conducente dello scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico sarà responsabile dalla presa in carico dell'alunno sino alla consegna dello stesso al personale della scuola e/o al genitore o suo delegato.
3. Il conducente dello scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella guida e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti, declinando sin d'ora ogni responsabilità del Comune.

4. Durante lo svolgimento del servizio il conducente, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- a) tenere la velocità nei limiti di sicurezza ed osservare le norme in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
 - b) essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
 - c) sorvegliare affinché sul mezzo non si formi o si dia luogo ad attività anche indirettamente o potenzialmente pericolose;
 - d) non abbandonare il veicolo;
 - e) assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate con il responsabile Comunale in condizioni di sicurezza;
 - f) gli alunni non potranno scendere dallo scuolabus senza la presenza degli adulti responsabili (operatori scolastici all'arrivo a scuola e genitori o loro incaricati al loro rientro a casa);
 - g) richiamare all'ordine gli studenti che tengono un comportamento non idoneo e che disturbano con schiamazzi, gesti e parole volgari;
 - h) non trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - i) porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento per evitare danni di qualsiasi entità a persone e a cose;
 - j) dare immediata e formale comunicazione di eventuali sinistri, collisioni ed altro all'Ufficio Tecnico del Comune;
 - k) comunicare tempestivamente al Responsabile Comunale eventuali guasti, mal funzionamenti ed in genere ogni anomalia dello scuolabus;
 - l) tenere in servizio sempre un comportamento professionale, dignitoso e decoroso nei confronti dei minori, del personale, delle famiglie e in strada anche in casi di sinistri;
 - m) non deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto con l'Amministrazione Comunale;
 - n) nel caso in cui vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza, bullismo o atti vandalici, segnalarne immediatamente, in via riservata, i nominativi al Responsabile Comunale affinché adotti i provvedimenti del caso.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

- 1. La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del personale dipendente la normativa prevista dallo specifico contratto collettivo di lavoro, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.
- 2. La Ditta appaltatrice è pertanto la sola responsabile della corretta applicazione degli stessi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di indennizzo, sollevando, pertanto, l'Amministrazione Comunale da ogni controversia derivante o conseguente il rapporto di lavoro stesso che intercorre, ad ogni effetto, tra la Ditta appaltante e il personale.
- 3. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, e sindacale. La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare le disposizioni inerenti le tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
- 4. La Ditta appaltatrice è, inoltre, obbligata alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
 - a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - b) fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 9 – VARIAZIONI DI PERCORSO – ORARI E MEZZI – COSTO GIORNALIERO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare, prolungare e/o diminuire percorsi ed orari a seconda delle necessità che si verificassero nel corso dell'appalto. In tali casi verranno concordate con la Ditta Appaltatrice le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali, rimanendo stabilito che non daranno luogo a variazioni contrattuali le modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 10% delle quantità indicate nel presente Capitolato.

ART. 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO – OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che regolano il servizio in questione, nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio stesso.

ART. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.
2. L'impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone o cose; l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. L'impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
4. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.
5. L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore.
6. A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile R.C. con massimali minimi di € 2.000.000,00:
 - per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare all'operatore od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
 - a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.
7. Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative all'automezzo. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La Ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile.

ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA E COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, dell'importo e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La fideiussione può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, deve essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 81/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2. L'importo sarà comunque svincolato al termine del rapporto contrattuale. Tale cauzione garantirà anche

l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune di Sarmato dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per il Comune di Sarmato, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

3. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Tale cauzione sarà restituita alla conclusione dell'affidamento ed a seguito di avvenuto riscontro e verifica di ogni ragione contabile. Nel caso in cui la Ditta affidataria rifiutasse di stipulare il contratto o si rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento di eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il Comune di Sarmato l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare tutto o parte del servizio, sotto pena risoluzione del contratto stesso, il risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione.

ART. 14 – PENALITÀ

1. Nessun ritardo è ammesso per qualsiasi motivo nell'effettuazione delle corse. In caso di non ottemperanza anche a causa di scioperi da parte del personale della Ditta aggiudicataria, non tempestivamente comunicati, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di trattenere sulle fatture ammesse al pagamento o in mancanza sulla cauzione versata, l'importo equivalente alle corse non effettuate, calcolato sul costo giornaliero, maggiorato del 50% sempre che non ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto, come previsto nel successivo art. 15.
2. Per le infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici o su fondati reclami dell'utenza saranno applicate, con la procedura prevista dalla legge, le seguenti penali:
 - a) per ogni inadempienza della Ditta che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 6: € 300,00 per ogni richiamo o diffida;
 - b) mancata effettuazione di un servizio o p arte di esso: applicazione della penale di: € 500,00, per ogni inadempienza.
 - c) effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all'orario stabilito, per responsabilità imputabile alla Ditta applicazione penale di : € 200,00 ad episodio;
 - d) mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza;
 - e) ritardo nell'applicazione, dopo l'inizio del servizio, delle modifiche concordate, come da precedente art. 4, degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
3. Sono previste le seguenti sanzioni, per ciò che attiene il comportamento del personale impiegato dalla Ditta:
 - a) comportamento pericoloso o scorretto degli autisti nei confronti degli utenti del servizio o di terzi: € 500,00 ad episodio;
 - b) mancata rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di ripetuti e gravi comportamenti violativi degli obblighi di comportamento: € 1.000;
4. Se nel corso di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata dal personale dell'Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, all'Appaltatore sarà applicata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di €. 500,00 per:
 - a) Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti;
 - b) Presenza a Bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto.
5. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.
6. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato, incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute infrazioni da parte della Ditta aggiudicataria, può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata e senza altre formalità.
2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:
 - a) inosservanza grave e reiterata, diretta ed indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previste nel presente Capitolato;
 - b) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;
 - c) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
 - d) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - e) interruzione senza giusta causa del servizio;
 - f) mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti;
 - g) gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
 - h) comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità dei passeggeri da parte del personale incaricato;
 - i) uso improprio del mezzo Comunale concesso in uso;
 - j) mancata osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza;
 - k) gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
 - l) ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito, di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.
4. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione di azioni di risarcimento per danni subiti.
5. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatti salvi i danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

ART. 16 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

1. Qualora la Ditta dovesse rescindere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.
2. Sarà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte concorrenti a titolo di risarcimento danni.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero uno strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità e ad indicare i soggetti abilitati a operarvi, nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica di relativi dati.

ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali, calcolati sulla base dei servizi effettivamente resi, che si intende comprensivo di ogni
2. onere previsto dal Capitolato e comunque connesso all'esecuzione del servizio. Il pagamento è disposto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento di regolari fatture al protocollo dell'Ente, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione D.U.R.C.

da parte del Comune.

3. La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta appaltatrice addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.
4. Nel caso di irregolarità contributive, risultante dal DURC, relativo al personale dipendente della Ditta appaltatrice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate agli Enti previdenziali e assicurativi, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

ART. 19 - OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

1. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare quanto previsto dal piano Comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012, dal codice di comportamento e dalla Legge 190/2012 e s.m.i per le parti di competenza.
2. L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare la disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera 1), della Legge 06.11.2012, n. 190.

ART. 20 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Capitolato viene eletto il Foro di Piacenza.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla vigente normativa ed a quelle specificate nel presente Capitolato, saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese per l'eventuale stipula, in forma pubblica amministrativa, del contratto, quali bolli, registrazione, diritti di segreteria, nessuna esclusa, e di ogni altra imposta e spesa inerente all'esecuzione del servizio.

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
2. La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Ditta appaltatrice si obbliga al rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al Regolamento EU 2016/679.
2. Il titolare del trattamento il Comune di Sarmato informa i legali rappresentanti degli operatori economici che:
 - il titolare del trattamento è il Comune di Sarmato con sede in Sarmato, nella persona del Sindaco Pro-tempore.
 - Le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara.
 - Per informazioni attinenti al presente provvedimento gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Ing. Arch. Gallonelli Marco, Tel 0523 88 78 27 - email: urbanistica@Comune.Sarmato.pc.it - pec: Comune.Sarmato@sintranet.legalmail.it.